Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 19 giugno 1934 - Anno XII** **Numero 143**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. **906.**
Modificazioni al regolamento 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2341, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visti gli articoli 60 e 221 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento emanato in base alle su citate leggi, con Nostro decreto 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone;

Ritenuta l'opportunità di apportare al detto regolamento alcune modificazioni suggerite dall'esperienza fattane, in relazione ai progressi della tecnica, che in questa materia sono particolarmente rapidi e notevoli;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento per l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone, approvato con decreto Reale 23 giugno 1927, n. 1404, è modificato giusta le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni del detto regolamento, con le modificazioni di cui appresso, non si applicano agli ascensori impiantati in locali pubblici, o aperti al pubblico, ascensori che restano regolati dalle norme per gli ascensori in servizio pubblico.

La parola « merci » usata nell'intitolazione del regolamento, nell'art. 1, nell'art. 10 seconda linea, nell'art. 13 e nell'intitolazione del libretto di cui all'art. 16, è sostituita con la parola « cose ».

Art. 3.

Il capoverso dell'art. 2 del regolamento è così modificato:

« Ai detti vani dovrà essere impedito l'accesso di estranei.

« I vani medesimi, gli accessi alla cabina e la cabina stessa debbono, durante il servizio, essere convenientemente illuminati con luce naturale o artificiale ».

Art. 4.

Gli ultimi tre commi dell'art. 3 sono sostituiti come segue:

« Tutti gli accessi al vano degli ascensori, dovranno essere muniti di porte o cancelli apribili verso l'esterno della gabbia od a scorrimento lungo la parete, protetti da lamiera o da solida rete metallica con maglie di apertura non maggiore di centimetri tre o da riquadri di vetro retinato o infrangibile o di sicurezza, solidamente intelaiati.

« Le dette porte o cancelli, per gli ascensori di nuova installazione dovranno avere un'altezza non minore di metri uno e settanta (m. 1,70) ed una distanza orizzontale dalle parti mobili dell'ascensore, mai superiore a dieci centimetri.

« Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore meno di centimetri ottanta, per un'altezza minima di metri uno e centimetri settanta (1,70) a partire dal piano di calpestio degli scalini e dei ripiani, dovranno essere applicate difese di lamiera o rete metallica, con maglie di apertura non maggiore di centimetri tre, o di lastre di vetro retinato o infrangibile o di sicurezza, solidamente intelaiate ».

Art. 5.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Le funi di sospensione delle cabine saranno del tipo flessibile; esse ed i loro attacchi debbono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a otto.

« Gli altri elementi costruttivi e di sospensione della cabina debbono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a sei.

« Il diametro delle pulegge di avvolgimento deve essere normalmente ottocento volte il diametro del filo più grosso della fune e non minore di 40 volte il diametro della fune.

« In caso di contestazione sulla necessità del ricambio delle funi varranno le norme stabilite in proposito per gli ascensori in servizio pubblico ».

Art. 6.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le cabine debbono avere una copertura solida e pareti cieche continue per un'altezza non minore di metri due dal pavimento, porte apribili verso l'interno, od a scorrimento lungo la parete.

« La parete cieca può essere costituita in tutto od in parte con vetro retinato o infrangibile o di sicurezza opportunamente intelaiato o con griglie o con traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore ad un centimetro.

« Le porte a sbarre retrattili possono essere ammesse in casi speciali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, purchè la distanza fra le aste verticali, a cancello chiuso, non superi gli otto centimetri di luce, e le cesoie di collegamento siano disposte in modo che a cancello aperto, gli estremi inferiori delle aste di una cesoia vadano quasi a toccare i corrispondenti estremi superiori delle aste delle cesoie sottoposte.

« Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere fissate caratteristiche minime di resistenza e infrangibilità dei cristalli retinati, infrangibili o di sicurezza agli effetti del secondo comma del presente articolo, e dell'ultimo comma dell'art. 3.

« Nelle pareti delle cabine sono ammessi riquadri in cristallo comune purchè protette da bacchette metalliche ».

Art. 7.

All'art. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

« La detta serratura di sicurezza non è obbligatoria per i montacarichi che sono adibiti esclusivamente a trasporto di cose, ferma la disposizione della prima parte del presente articolo, quando i montacarichi trasportano anche persone ».

Art. 8.

All'art. 10 sono aggiunti i seguenti due commi:

« Nelle cabine a più porte, l'ascensore deve essere munito di un dispositivo meccanico di sicuro affidamento, che permetta l'apertura di ogni singola porta solo in quei punti nei

quali è stabilita l'accessibilità; in caso contrario sono da applicare le disposizioni del comma precedente.

« È ammesso l'impianto di ascensori elettrici a cabine multiple e movimento continuo, da approvarsi di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, restando però stabilito che la velocità non debba superare m. 0,20 e le cabine non debbano contenere più di due persone e che abbiano adeguati apparecchi di sicurezza ».

Art. 9.

L'art. 12 è così sostituito:

« Il proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema a persona o ditta competente, la quale dovrà provvedere alla periodica lubrificazione ed eseguire la riparazione o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata.

« L'incaricato della manutenzione dovrà, almeno due volte all'anno, verificare minutamente le corde metalliche, constatare le rotture di fili e il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza facendo rilevare tali visite nell'apposito libretto di cui all'art. 16 ».

Art. 10.

All'art. 18 è sostituito il seguente:

« Il collaudo di primo impianto degli ascensori e le ispezioni periodiche debbono di regola essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici forniti di titolo di ingegnere civile o industriale, all'uopo delegati dal Prefetto.

« Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ad eseguire a mezzo di ingegneri dipendenti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, le su dette prove ed ispezioni sugli ascensori, esclusi quelli di proprietà dello Stato, e quelli soggetti a norma del seguente comma, alla vigilanza dell'Ispettorato corporativo.

« La vigilanza sul servizio compiuto dalla predetta Confederazione a mezzo del nominato Ente, è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

« Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti forniti di titolo di ingegnere civile o industriale, visite ed ispezioni agli ascensori degli stabilimenti industriali e a quelli delle aziende agricole.

« Agli ascensori delle Amministrazioni dello Stato provvedono gli ingegneri delle rispettive Amministrazioni ».

Art. 11.

All'ultimo capoverso dell'art. 19 è sostituito il seguente:

« Le stesse contribuzioni di cui ai precedenti commi, sono dovute per i collaudi, le visite ed ispezioni eseguite dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.

« Le retribuzioni dovute per il collaudo, le ispezioni e le visite agli ingegneri del predetto Ente dipendente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sono fissate, in misura non eccedente quella sopraindicata, nel regolamento speciale che disciplina le attribuzioni ed i compiti del detto Ente ».

Art. 12.

All'art. 20 è sostituito il seguente:

« Gli incaricati delle prove, ispezioni e verifiche agli ascensori provvederanno direttamente alla riscossione delle contribuzioni stabilite col precedente articolo, rilasciando corrispondenti ricevute da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia.

« Quando le prove, verifiche ed ispezioni sono effettuate dal Genio civile, i proprietari degli ascensori verseranno preventivamente le contribuzioni di cui all'articolo precedente, o direttamente in Tesoreria, o con vaglia postali intestati al tesoriere provinciale.

« Quando le prove, verifiche ed ispezioni sono effettuate da ispettori dell'Ispettorato corporativo, le su dette contribuzioni sono versate dagli interessati alla Tesoreria provinciale, chiedendone l'imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata previsto dall'art. 16, comma 6, del R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684, e saranno devolute a norma dello stesso articolo 16, commi 6 e 7, del citato Regio decreto, ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Ispettorato corporativo ».

Art. 13.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutti gli ascensori debbono essere provvisti, oltrechè della licenza, anche del libretto di visita e della targa di cui all'art. 16 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. **907**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con Casa madre in Roma.

N. 907. R. decreto 10 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con Casa madre in Roma, e si autorizza il trasferimento allo stesso di alcuni immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 maggio 1934, n. **908**.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cento.

N. 908. R. decreto 14 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 909.
Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite della provincia di Foggia.

N. 909. R. decreto 10 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS. Rosario e San Primiano in Lesina, di S. Maria del Carmine in Bovino e dell'Arciconfraternita di Maria SS. del Soccorso in San Severo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 910.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia dei Bianchi », in Castelbuono (Palermo).

N. 910. R. decreto 10 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia dei Bianchi » in Castelbuono (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione delle costruzioni edili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione delle costruzioni edili;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione delle costruzioni edili, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentuno membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori per le industrie delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche);
c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'industria dei laterizi;
d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei manufatti di cemento;
e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei cementi, della calce e del gesso;
f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei materiali refrattari;
g) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione;
h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la proprietà edilizia;
i) un rappresentante degli ingegneri liberi professionisti
l) un rappresentante degli architetti liberi professionisti
m) un rappresentante dei geometri liberi professionisti
n) un rappresentante dei periti industriali edili liberi professionisti;
o) un rappresentante degli artigiani;
p) un rappresentante delle cooperative edili.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro per l'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *p*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno, con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussone.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII.

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6848)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione della metallurgia e della meccanica, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di sessantasette membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per l'industria siderurgica;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le altre industrie metallurgiche;

d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei lavoratori per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferrotramviario, costruzioni navali);

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della costruzione delle macchine ed apparecchi per la radio e per la generazione, trasformazione e utilizzazione dell'energia elettrica;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso industriale e agricolo;

g) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori per l'industria delle costruzioni e lavorazioni metalliche, fonderie ed impianti;

h) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della costruzione di strumenti ottici e di misura, e della meccanica di precisione e di armi;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti di gomma per uso industriale;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti di cuoio ad uso industriale;

m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei cavi e cordoni isolanti;

n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli orafi e argentieri;

o) cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra indicati;

p) un rappresentante degli ingegneri liberi professionisti;

q) due rappresentanti degli artigiani;

r) un rappresentante dei consorzi agrari cooperativi.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *r*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6849)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dell'abbigliamento;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione dell'abbigliamento, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di quarantanove membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.);

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della pellicceria;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria del cappello;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria delle calzature ed altri oggetti di pelle per uso personale:

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei guanti;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la produzione di oggetti vari di gomma per uso d'abbigliamento;

h) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per i maglifici ed i calzifici;

i) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per la produzione di pizzi, ricami e nastri, tessuti elastici e passamanerie;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei bottoni;

m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le produzioni varie per l'abbigliamento;

n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli ombrellifici;

o) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra indicati;

p) tre rappresentanti degli artigiani;

q) un rappresentante degli artisti.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni ed il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6850)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione del vetro e della ceramica;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione del vetro e della ceramica, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentatre membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grés, abrasivi;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle bottiglie;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del vetro bianco;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle lastre;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli specchi e cristalli;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del vetro scientifico (compreso quello d'ottica);

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del vetro artistico e conterie;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle lampade elettriche;

l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

m) due rappresentanti degli artigiani;

n) un rappresentante degli artisti;

o) un rappresentante delle cooperative.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *o*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto ai servizi dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni per il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(6851)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione della chimica:

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione della chimica, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di sessantotto membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per l'industria degli acidi organici e dei prodotti chimici organici;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli esplosivi;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del fosforo e dei fiammiferi;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei materiali plastici;

h) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei coloranti sintetici, dei prodotti medicinali sintetici e dei prodott sensibili per fotografie;

i) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie dei colori minerali, delle vernici, degli inchiostri, delle creme e dei lucidi per calzature e pellami;

l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria saponiera e dei detersivi in genere, nonchè per l'industria stearica e della glicerina;

m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli estratti concianti;

n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria conciaria;

o) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria degli olii essenziali e sintetici e delle profumerie;

p) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria degli olii minerali;

q) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della distillazione del carbone e del catrame e per l'industria delle emulsioni bituminose;

r) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie farmaceutiche;

s) quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra indicati;

t) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;

u) un rappresentante dei farmacisti liberi professionisti;

v) un rappresentante dei consorzi agrari cooperativi.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a)* dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *v)* e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6852)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione della carta e della stampa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione della carta e della stampa;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione della carta e della stampa, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trenta membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della carta;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la cartotecnica;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie poligrafiche ed affini;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie editoriali;

f) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, di cui un giornalista, per le industrie editoriali giornalistiche;

g) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate;

h) quattro rappresentanti degli artisti (autori e scrittori, musicisti, belle arti, giornalisti);

i) un rappresentante degli artigiani.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, del commercio e dei professionisti e artisti.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri enti ed istituti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni, ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni coi servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6853)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione delle industrie estrattive.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione delle industrie estrattive;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione delle industrie estrattive, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di ventisei membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei minerali metallici;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dello zolfo e delle piriti;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei combustibili fossili;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentati dei lavoratori per l'industria delle cave (marmo, granito, pietre ed affini);

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la lavorazione del marmo e della pietra;

g) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

h) un rappresentante degli ingegneri minerari liberi professionisti;

i) un rappresentante dei periti industriali minerari liberi professionisti;

l) un rappresentante degli artigiani.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6854)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.
Costituzione della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione dell'acqua, del gas e della elettricità, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di venticinque membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali un rappresentante delle aziende municipalizzate, per l'industria degli acquedotti e tre rappresentanti dei lavoratori, dei quali un rappresentante dei dipendenti delle aziende municipalizzate, per l'industria suindicata;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali un rappresentante delle aziende municipalizzate, per le industrie del gas, e tre rappresentanti dei lavoratori, dei quali un rappresentante dei dipendenti delle aziende municipalizzate, per le industrie suindicate;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali un rappresentante delle aziende municipalizzate, per le industrie elettriche e quattro rappresentanti dei lavoratori, dei quali un rappresentante dei dipendenti delle aziende municipalizzate, per le industrie anzidette;

e) un rappresentante degli ingegneri liberi professionisti;

f) un rappresentante dei consorzi e delle cooperative.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *f*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto, sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6355)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7. S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miloch fu Angelo, nato a Pieris il 25 novembre 1865 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luciano di Antonio, nato l'11 settembre 1901, figlio;
2. Antonio di Antonio, nato il 22 gennaio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4467)

N. 11419 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Rusig fu Giovanni, nato a Pieris il 15 marzo 1902 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Leonella di Ermanno, nata il 2 gennaio 1929, figlia;
2. Giovanni Enrico di Fede, nato il 10 maggio 1929, nipote;
3. Fede fu Giovanni, nata il 13 novembre 1904, sorella;
4. Ervina fu Giovanni, nata il 24 febbraio 1907, sorella;
5. Giulia fu Giovanni, nata il 24 aprile 1909, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 132.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.637
Inghilterra (Sterlina)	58.90
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	377.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.725
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.675
Cecoslovacchia (Corona)	48.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.46
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.935
Olanda (Fiorino)	7.91
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.20
Id. 3,50 % (1902)	83.90
Id. 3 % lordo	62.275
Prestito Redimibile 3,50 %	84.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.50
Id. id. id. 1940	106.025
Id. id. id. 1941	106.625
Id. id. id. 1943	101 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.175

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica del bacino delle Pagliete in provincia di Roma.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 3476 del 9 giugno 1934, ha approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica del bacino delle Pagliete (Roma) deliberato dall'assemblea dei consorziati in data 7 dicembre 1931, apportandovi alcune modifiche per armonizzarlo con le disposizioni della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(6844)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.